

ASSOCIAZIONE DEI DIPENDENTI

della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

STATUTO

(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 4 gennaio 1946)

Stabilimento Tipografico Maceratese

1946

ASSOCIAZIONE DEI DIPENDENTI

della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

STATUTO

(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 4 gennaio 1946)

Art. 1.

Tra i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata è costituita una libera associazione, che assume la denominazione di « Associazione dei dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata » in relazione all'atto approvato dallo Ufficio Provinciale del Lavoro di Macerata con nota n. 586 del 7 novembre 1944.

Art. 2.

L'Associazione è eminentemente apolitica. Essa si prefigge:

a) la tutela degli interessi generali e particolari di carattere economico e sindacale dei lavoratori associati;

b) la valorizzazione dei compiti e delle funzioni dei lavoratori medesimi e la loro partecipazione diretta all'amministrazione della Cassa di Risparmio;

c) l'assistenza mutualistica dei soci, la loro elevazione morale ed il perfezionamento delle loro cognizioni tecniche.

Art. 3.

L'Associazione ha la sua sede sociale in Macerata presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione tutti i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata,

a qualsiasi titolo assunti, secondo le disposizioni dei contratti di lavoro in vigore, che sottoscrivano il modulo di domanda contenente la dichiarazione di piena accettazione dello statuto sociale.

Art. 5.

Sulle domande di ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per perdita della condizione di dipendente della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata;

c) per morosità nel versamento dei contributi sociali protrattasi per oltre sei mesi;

d) per espulsione.
L'espulsione è inflitta al socio che si renda indegno di appartenere all'Associazione per gravi motivi morali.

La deliberazione di espulsione deve essere adottata dall'Assemblea.

Nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, il socio resta sospeso sino all'esito del procedimento stesso.

In caso di disoccupazione, il socio può rimanere iscritto all'Associazione per un periodo non superiore ad un anno, a tutti gli effetti.

Art. 6.

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea generale dei soci.
- 2) Il Consiglio Direttivo.
- 3) I Revisori dei conti.

Art. 7.

L'Assemblea generale:
a) determina l'indirizzo dell'Associazione;

b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza interessanti l'Associazione;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi e fissa la misura dei contributi dei soci;

d) elegge il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti;

e) delibera sull'espulsione dei soci;

f) delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 8.

L'Assemblea generale si riunisce in sede ordinaria una volta al trimestre per i compiti di cui all'Art. 7 lettere a) e b), ed una volta l'anno per quelli di cui alle lettere c) e d); in sede straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o venga richiesto da un decimo dei soci, mediante domanda sottoscritta.

Art. 9.

I soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o mediante delega rilasciata ad altro socio. Le deleghe, da stilarsi su modello dell'Associazione, devono essere firmate senza autentica notarile e vengono conservate in atti. Ogni socio ha diritto ad un voto in proprio e ad un voto per ogni delega ricevuta.

Art. 10.

L'Assemblea generale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza personale o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un decimo dei soci.

Art. 11.

Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza assoluta dei votanti e sono obbligatorie anche per l'associato assente o dissenziente.

Le deliberazioni saranno di regola prese con voto scritto e segreto; il Presidente potrà, peraltro, decidere per la votazione per

appello nominale o per acclamazione.

Le deliberazioni su questioni relative a persone, modifiche dello statuto o scioglimento dell'Associazione, debbono essere prese con voto scritto e segreto, con l'intervento di almeno la metà dei soci e sono valide col voto favorevole della maggioranza dei votanti. In questi casi non è consentita la delega; è però ammessa a tutti gli effetti la votazione diretta per corrispondenza.

Per la nomina del Consiglio Direttivo si procede alla elezione dei candidati che hanno la loro residenza abituale nella stessa circoscrizione territoriale della Sede a cui i votanti appartengono, limitatamente al numero fissato nel successivo articolo 14.

Art. 12.

I problemi che interessano determinati gruppi di soci possono essere esaminati in assemblee parziali, le cui deliberazioni debbono essere tenute presenti per le decisioni che l'Associazione adotterà in argomento a mezzo degli organi statutari.

Art. 13.

L'Assemblea generale è convocata mediante comunicazione, contenente l'ordine del giorno, da farsi ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.

Nel comunicato di prima convocazione dovrà essere indicato, oltre il luogo, il giorno e l'ora, anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il

caso che la prima vada deserta.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14.

Il Consiglio Direttivo viene nominato entro il mese di gennaio di ciascun anno, dura in carica sino al 31 gennaio dell'anno successivo ed è rieleggibile.

Esso viene eletto dall'Assemblea generale con le norme di cui all'Art. 11. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo è composto di 13 membri, di cui:

- 4 nominati fra il personale della Direzione Generale, della Sede di Macerata e di quello delle sue Dipendenze;
- 1 nominato fra il personale dell'Esattoria di Macerata;
- 2 nominati fra il personale della Sede di Camerino e di quello delle sue Dipendenze;
- 1 nominato fra il personale dell'Esattoria di Camerino;
- 1 nominato fra il personale della Sede di Recanati e di quello delle sue Dipendenze;
- 1 nominato fra il personale dell'Esattoria di Recanati;
- 1 nominato fra il personale della Sede di Tolentino e di quello delle sue Dipendenze;

— 1 nominato fra il personale dell'Esattoria di Tolentino;

— 1 nominato fra il personale della Sede di Roma.

Nel caso in cui, per non appartenenza all'Associazione di un gruppo di dipendenti, non possa procedersi alla nomina del Consiglio con tutti i membri anzidetti, il Consiglio medesimo risulterà composto dal numero dei soci che, in relazione allo schema suddetto, sarà possibile nominare.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, si rendano vacanti dei posti nel Consiglio Direttivo, vengono chiamati a ricoprirli fino alle prossime elezioni altri soci che, nell'ordine, hanno ottenuto nelle ultime elezioni il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo, riunito in commissione, rappresenta l'organo principale e responsabile dell'Associazione.

Il Consiglio, quando ragioni di opportunità lo richiedano, può delegare uno o più membri a rappresentarlo.

Art. 15.

Il Consiglio Direttivo:

a) nomina, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente e, se lo ritiene necessario, un Segretario ed un Tesoriere;

b) delibera sull'ammissione e sulle dimissioni dei soci;

c) promuove le iniziative ed i provvedimenti diretti a conseguire i fini dell'Associazione, adottando le relative deliberazioni;

d) attua le delibere dell'Assemblea generale;

e) compila i bilanci;

f) sottopone all'Assemblea le eventuali modifiche statutarie;

g) provvede a tenere al corrente i soci dell'attività svolta, e ciò in sede di riunione dell'Assemblea o con apposita comunicazione;

h) accerta, a mezzo dei suoi componenti, che le convenzioni approvate in armonia delle leggi vigenti e con espresso accordo con i dirigenti dell'Istituto, vengano integralmente applicate.

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo non può prendere decisioni che comportino obblighi, prestazioni o modifiche sostanziali alle vigenti convenzioni contrattuali riguardanti un gruppo o la collettività degli associati, senza la preventiva approvazione della Assemblea in sede di riunione.

Art. 17.

I Consiglieri sono convocati con avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o a mezzo telefono due giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza dei due quinti dei suoi componenti; le deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Non sono ammesse le de-

leghe; è però ammessa a tutti gli effetti la votazione diretta per corrispondenza.

Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a quattro riunioni consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito da altro socio in conformità a quanto stabilito all'Art. 14.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

Il Presidente, ha la firma sociale, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione nei rapporti interni e con i terzi, anche in giudizio in ogni grado di giurisdizione. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, sorveglia tutta l'attività dell'Associazione, adempie gli incarichi che gli vengono affidati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni riservate al Consiglio Direttivo, riferendone alla prima riunione per la ratifica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con uguali poteri.

Art. 19.

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito di tre soci, uno dei quali con funzioni di Presidente, secondo la designazione dell'Assemblea. Essi non fanno parte del Consiglio Direttivo, vengono nominati entro il mese di gennaio di ciascun anno, du-

rano in carica fino al 31 gennaio dell'anno successivo e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori è affidato il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione, di eseguire verifiche di cassa e contabili, di riscontrare l'esattezza e la regolarità dei bilanci, controfirmandoli

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato dai beni e valori che, per acquisti, devoluzioni, lasciti, donazioni o comunque vengano acquisiti in proprietà, dagli avanzi di amministrazione dei singoli esercizi, dai contributi dei soci, dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese di gestione.

Ogni anno sarà redatto l'inventario del patrimonio sociale e saranno compilati il bilancio preventivo e consuntivo, secondo le cui risultanze saranno determinati dall'Assemblea generale i contributi dei soci per l'anno successivo.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21.

L'iscrizione a socio comporta l'autorizzazione per la Cassa di Risparmio a trattenere mensilmente dalla sua retribuzione, l'importo dei contributi sociali da accreditarsi all'Associazione.

Art. 22.

Tutte le spese a qualsiasi titolo o rimborsi dovranno effettuarsi in conformità del bilancio preventivo regolarmente approntato e dovranno

non venire ratificate in sede di bilancio consuntivo.

Le spese straordinarie non potranno essere sostenute senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 23:

Una volta l'anno verrà reso noto e presentato per l'approvazione all'Assemblea il bilancio consuntivo dei fondi amministrati con le necessarie documentazioni.

Tale bilancio verrà lasciato in visione agli associati per almeno una settimana prima della riunione della Assemblea.

Art. 24.

L'Associazione può essere disciolta per deliberazione dei soci, da adottarsi a norma dell'Art. 11. In tal caso, i soci si pronunceranno, riuniti in Assemblea generale, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art. 25.

L'Associazione, pur mirando alla tutela degli interessi dei suoi iscritti nell'ambito aziendale, potrà aderire ad altre organizzazioni similari, per la maggior tutela degli interessi di carattere generale della categoria.

Art. 26.

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.

Sono da considerarsi annullate le norme dell'atto costitutivo — richiamato all'Art. 1 — che siano in contrasto con quelle del presente Statuto.

Il presente Statuto è stato depositato in atti Notaio Marchesini di Macerata, come da verbale di Rep. N. 16503, Fasc. N. 10220 in data 17 gennaio 1946.